

DETRAZIONE FISCALE 36% → 50% (fino al 31/12/18)

SINTESI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

L'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011. Per usufruire della detrazione, occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile.

Il contribuente deve conservare e tenere a disposizione del Fisco:

- ☞ la copia del permesso edilizio se previsto dal regolamento edilizio comunale; **oppure l'autocertificazione attestante la data di inizio lavori e la descrizione dei lavori, qualora il regolamento edilizio comunale non preveda alcun adempimento per la realizzazione degli interventi;**
- ☞ la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali;
- ☞ la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI/IMU, se dovuta;
- ☞ la Comunicazione ASL prevista in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, se dovuta.
- ☞ le fatture o le ricevute fiscali intestate a chi sostiene la spesa;
- ☞ la ricevuta del bonifico bancario o postale da cui risulti:
 - la causale del versamento (il riferimento legislativo è l'art. 16-bis del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/86 n. 917-ex art. 1 Legge 27/12/1997 n. 449)
 - il codice fiscale del contribuente che usufruisce della detrazione;
 - il numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico (Fornitore).
- ☞ l'attestato del produttore.

La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici del pagamento devono, quindi, essere anche da lui eseguiti e le fatture devono essere anche a lui intestate).